

Per una prima riflessione sulle Imprese culturali e creative.

Ai sensi dell'art. 9 dello schema DdL. 18-2-2020, sono **imprese culturali e creative** quelle che

a) svolgono, in via esclusiva o prevalente, ed anche individualmente, attività, fissa e continuata, di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e promozione o gestione di prodotti culturali, come beni, servizi e opere legate alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, al patrimonio culturale ed ai suoi processi di innovazione.

b) svolgono attività stabile e continuativa in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione o degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo purché sia soggetto passivo di imposta in Italia. Riprendendo la formulazione dell'art. 58 della l. 27 dicembre 2017 n. 205, lo schema non introduce alcuna distinzione nell'ambito delle attività riconducibili alla qualifica di ICC, ponendo sullo stesso piano le imprese che producono, attraverso il ciclo dell'ideazione, creazione, sviluppo, realizzazione un prodotto o un servizio ascrivibile al settore culturale, le imprese che conservano, gestiscono e promuovono prodotti e servizi culturali, e le imprese che svolgono attività di ricerca in tema di prodotti e servizi culturali.

V'è dunque un allineamento a priori fra 1) la produzione ex novo di output; 2) la gestione di un prodotto o di un servizio preesistente, 3) l'ideazione o lo sviluppo di modelli e/o metodologie applicative (quali risultati dell'attività di ricerca).

Le ricadute di tale allineamento si concentrano soprattutto sul modello di impresa da adottarsi o adottato, a fortiori fra attività di impresa esercitata a scopo di lucro (oggettivo e soggettivo) ed attività esercitata a scopi di utilità sociale (il cui carattere no profit si esaurisce, o dovrebbe esaurirsi, nella mancanza di scopo di lucro in senso soggettivo).

Tale profilo diviene ancora più dirimente se si considera il comma 2 dell'art. 9 dello schema de quo in cui si prevede tramite decretazione interministeriale l'individuazione delle modalità di riconoscimento delle ICC attraverso l'iscrizione in un elenco appositamente predisposto, integrante la funzione di pubblicità del suddetto riconoscimento.

Con il medesimo strumento decretativo verranno altresì predefiniti i requisiti necessari per procedere a tale iscrizione, prevedendosi la articolazione (o subarticolazione?) dell'elenco, e, dunque, della tipologia di ICC, in due sezioni, una dedicata alle persone giuridiche individuate dal Tit. II del libro I del codice civile e una dedicata agli enti riconosciuti come enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS 2017.

A tal riguardo, e in collegamento con quanto osservato liminalmente rispetto alla natura dell'attività di impresa, va osservato che:

a) le persone giuridiche previste dal tit. II del libro I del cod. civ. tra quelle di diritto pubblico, oltre agli enti territoriali, sono tutti gli enti riconosciuti come persone giuridiche secondo la normativa di diritto pubblico, e tra quelle di diritto privato le associazioni, le fondazioni, le associazioni non riconosciute, i comitati (regolati dal Capo II del medesimo titolo) e le società (regolate dal libro V);

b) gli enti del terzo settore previsti dall'art. 4 del CTS sono:

- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.)
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);

- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La qualifica onnicomprensiva prevista per le ICC genera almeno sul piano normativo-operativo macroscopiche difficoltà in ordine alla disciplina dell'attività di impresa con un focus particolare sui profili gestionali, contabili e fiscali.

In tal senso giova ribadire che gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹. Soprattutto le imprese sociali che secondo il D.lgs. 3 luglio

¹ Art. 5: Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economicasvantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

2017, n. 112, modificato dal D.lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Secondo l’art. 2, nello specifico “L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. In merito, ai sensi del decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto per quel che interessa la normativa in esame:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Si pone forse l’esigenza di diversificare l’approccio all’attività di impresa “tradizionale”, rispetto ad un nuovo “tipo” di impresa in cui le finalità economiche rilevano solo se utili al perseguimento di scopi sociali e che inevitabilmente impongono l’adozione di uno statuto ben preciso e dissimile per larghi tratti dal quello dell’impresa commerciale: basti citare l’iscrizione negli appositi registri, le

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.

norme in materia di bilancio e il differente regime fiscale. Ne consegue che l'impresa sociale-culturale persegue, o dovrebbe perseguire, al massimo il c.d. scopo di lucro in senso oggettivo.

La riflessione volge dunque sulla diversità di attività, in senso materiale, che all'ICC viene ricondotta dalla qualifica giuridica.

Occorrerebbe necessariamente distinguere le imprese che valorizzano il patrimonio culturale, tramite forme di utilizzo e gestione strumentale, funzionali alla realizzazione di un risultato, che pur essendo economica, è univocamente diretto a finalità sociali ed imprese che producono cultura, attraverso l'immissione sul mercato di beni e servizi che creano e/o innovano allo scopo intrinsecamente commerciale, pur essendo funzionalmente realizzati per scopi culturali, quando anche sociali.

In tal senso pare poco chiaro il rinvio alle persone giuridiche previste dal titolo II del libro primo, nel rimando alle società disciplinate dal titolo V del libro V, ove, escludendo la società semplice, sono previsti tipi di società aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, e delle quali risulterebbe coerente, perlomeno in via teorica, il solo tipo di società qualificata 'società benefit' (ai sensi dell'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n.208), quantunque questa abbia un'autonomia di fattispecie, o integri un ibrido tipologico o causal fra profit e non profit.

Tuttavia, anche a voler esaurire le ICC, sul piano ontologico, in tutti gli enti no profit (in senso soggettivo) ivi compresi i soggetti che svolgono attività di impresa costituita in forma societaria, sul piano fenomenico, alcune tipologie di attività (segnatamente l'ideazione, la creazione, la produzione di prodotti culturali, come beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo e ai processi di innovazione collegati al patrimonio culturale) sono riconducibili a soggettività inserite nel settore commerciale e quindi sottoposte e tutelate dalle normative di riferimento (si pensi solo alle start-up innovative, alle società di produzione cinematografica, alle società discografiche, alle case editrici, alle imprese che offrono servizi culturali collegati ad attività turistiche).

La definizione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'istituendo elenco delle ICC dovrebbe tener conto delle forme organizzative, come, peraltro, previsto in ordine alla previsione delle sue sezioni, che, tuttavia, non chiariscono quale sia l'elemento di discriminazione, se non che per la disciplina normativa di riferimento, fra un ICC costituita come persona giuridica secondo il codice civile (il cui riconoscimento varia nei termini della soggettività e della sottoposizione alla normativa pubblicistica o privatistica) e un ICC costituita come ETS ai sensi della normativa del codice del terzo settore (il cui riconoscimento si fonda sul tipo di attività e sull'assenza dello scopo di lucro a beneficio degli scopi di utilità sociale): criteri diversi che impongono l'inquadramento secondo prospettive diverse e solo a latere sovrapponibili.

Il 'tipo' di impresa, per effetto dello statuto da adottarsi, condiziona l'accesso agli ulteriori strumenti previsti dalla normativa in esame agli artt. 10-11-13.

L'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle ICC, che siano registrate nel citato elenco, presuppone necessariamente l'individuazione di criteri per l'accesso ai fondi, sui quali influirà la natura dell'attività di impresa e la conseguente capacità patrimoniale della stessa; stesso dicasi per l'applicazione del credito di imposta, che varia nei requisiti e nei limiti fra impresa commerciale e impresa sociale o altri ETS.

Per quel che concerne le forme di accesso agevolato all'uso di immobili pubblici nelle forme della concessione gratuita, della concessione e della locazione agevolata la possibilità di ricorrere alle forme speciali di partenariato prevista dall'art. 151 d.lgs. 50/2016 comma 3 si segnalano le criticità già emerse riguardo alla semplificazione delle sponsorizzazioni con riferimento al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, in tal caso da ricollegarsi ai criteri di scelta del miglior

contraente per l'assegnazione della concessione e della locazione che non avvengano tramite procedura ad evidenza pubblica.

A titolo esemplificativo si può citare l'opportunità di una predeterminazione del "tipo di soggetto-impresa" destinataria dell'avviso e una individuazione precisa dello scopo dell'attività connessa al rapporto di concessione/locazione (se diffusione, promozione, creazione, ricerca in tema di cultura) onde evitare di compromettere l'accessibilità alle varie forme di concessione/locazione (la concessione gratuita, *ictu oculi*, risulterebbe da indirizzarsi prevalentemente ai soli soggetti no profit; il partenariato pubblico-privato per la locazione di immobili si allinea in modo più funzionale alla cooperazione con imprese culturali "commerciali", o comunque impone una distinzione fra i soggetti, profit o no profit, ammessi a presentare le proposte, al fine di escludere disparità, anche in rapporto al tipo di attività da realizzarsi).